

I DIVISIONE

**4.1) MODIFICA TEMPORANEA ARTICOLI 33 E SEGUENTI
DELLO STATUTO**

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- 1) che, sino al 31/10/2004, per i Corsi di laurea e di laurea specialistica di nuova istituzione, la funzioni di cui agli articoli 33 e seguenti dello Statuto vengano esercitate dagli organi dei vecchi Corsi di laurea ad essi affini, da individuare con delibera dei Consigli di Facoltà;
- 2) che, qualora i Consigli di Facoltà competenti non ravvisino tale affinità, essi demandino le funzioni di cui sopra ad un Comitato dai medesimi nominato, composto da un Presidente ed almeno due componenti, da scegliere tra i docenti impegnati nel Corso, nonché da uno studente, con voto consultivo, eletto dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Facoltà interessata (o nei Consigli delle Facoltà interessate).
- 3) che siano fatte salve le diverse e motivate determinazioni eventualmente adottate dai CDF alla data del 31/10/2001.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE